

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE CROCE VERDE SANT'ANGELO ONLUS
PER ADEGUARE LO STATUTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE - D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 117**

Il giorno tre marzo 2020, alle ore 18:00, presso la sede sociale, sita a Giurdignano in Via San Cosma, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale per l'adeguamento al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente Sig. Roberto Longo dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Sig. Fernando D'Aurelio. Il Presidente constata la presenza di n. 16 soci, come da foglio firme che si allega; verificata, quindi, la validità dell'Assemblea a deliberare, passa al primo punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente illustra le novità legislative introdotte dal Codice del Terzo settore, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, che rendono necessario modificare lo statuto ed integrare la denominazione sociale con l'acronimo O.D.V., che sta per Organizzazione di Volontariato. Di seguito, il Presidente spiega per ogni articolo dello statuto le proposte di modifiche che è necessario apportare ai fini dell'adeguamento normativo.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto con la conseguente integrazione della denominazione sociale con l'acronimo O.D.V..

Il Presidente accerta che sono favorevoli soci n. 16; contrari n. 0; astenuti n. 0.

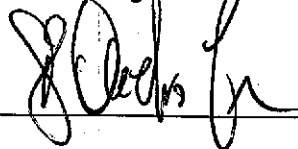
Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto (allegato al verbale) e la conseguente denominazione sociale "Croce Verde Sant'Angelo O.D.V..".

L'Assemblea dà mandato al Presidente di:

- a) provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione delle imposte di registro e di bollo come sancito dall'art. 82, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117;
- b) comunicare all'Agenzia delle Entrate la variazione della denominazione sociale entro 30 giorni dalla data odierna.

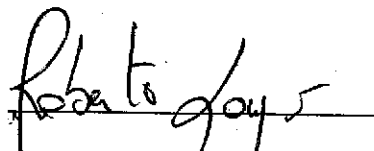
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie la seduta alle ore 20:30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario



Fernando D'Aurelio

Il Presidente



Roberto Longo

Elenco dei presenti nell'Assemblea Ordinaria dei soci del 03 MARZO 2020 - CONFERMA DSA

<u>Roberto Longo</u>	Longo Roberto
<u>D' Aurelio Fernando</u>	D' Aurelio Fernando
<u>Maria Antonella Longo</u>	Longo Maria Antonella
<u>Carluccio Antonia</u>	Carluccio Antonia
<u>Circolone Oronzo</u>	Circolone Oronzo F.
<u>Rizzo Massimo</u>	Rizzo Massimo
<u>Corvaglia Grazio</u>	Corvaglia Grazio
<u>Ciriolo Raffaele Carmine</u>	Ciriolo Raffaele Carmine
<u>Sergi Marco</u>	Sergi Marco
<u>Corvaglia Marco</u>	Corvaglia Marco
<u>Lezzi Tommaso</u>	Lezzi Tommaso

03/03/2020

IL PRESIDENTE

Roberto Longo

05/3/2020

7+8
578
3

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"CROCE VERDE SANT'ANGELO O.D.V."

con sede in Giurdignano (LE)

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 -Denominazione-

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs.117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Croce Verde SANT'ANGELO Organizzazione Di Volontariato". Assume la forma di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'Associazione:

- a) persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- b) svolge soltanto le attività indicate nei successivi articoli 4 e 5 e quelle ad esse direttamente connesse.

Art.2 - Sede -

L'Associazione ha sede legale in Giurdignano (LE) in Via San Cosma. Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. La sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione dell'assemblea degli aderenti. L'Organizzazione utilizzerà la locuzione "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "O.D.V." nella sua denominazione, nei suoi segni distintivi o nelle comunicazioni rivolte al pubblico.

Art. 3 -Durata-

L'associazione ha durata illimitata.

TITOLO II

Scopo ed oggetto

Art. 4 -Scopo-

L'organizzazione esercita in via esclusiva e principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nel perseguire gli scopi e le finalità dell'Organizzazione, tutti gli associati agiscono in modo che l'operato da essi svolto, sia questo di natura concettuale, relazionale, organizzativa o tecnica, dimostri la loro chiara

adesione ai principi enunciati nei seguenti documenti:

- a) "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" (O.N.U., 10/12/1948)
- b) "Pacem in terris" (lettera enciclica di S.S. Giovanni XXIII, 11/4/1963)
- c) "Dichiarazione dei diritti del fanciullo" (O.N.U., 9/11/1959)
- d) "I diritti del malato" (Associazione degli Ospedali Americani, 6/2/1973)
- e) "Diritti dei malati e dei morenti" (Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, 29/1/1976)
- f) "Carta del malato utente dell'ospedale" (Comitato ospedaliero della Comunità Economica Europea, 6/5/1979)
- g) "Parere per una carta europea dei diritti del paziente" (Parlamento Europeo, 16/1/1980)
- h) "30 diritti del cittadino" (Movimento federativo democratico, 1982)
- i) "Dichiarazione di Cos" (Ecole Dispersée de Sante Européenne, 25/10/1992)
- l) direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994: "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", (G.U. 22/2/1994 n. 43)
- m) decreto 31 marzo 1994: "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", (G.U. 28/6/1994 n. 149)

Per la realizzazione dei suoi scopi, l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni anche di volontariato e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

Art. 5 -Oggetto-

L'organizzazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di volontariato, attività di solidarietà sociale, nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della tutela dei diritti civili, in favore di soggetti svantaggiati attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati secondo quanto previsto nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017 sono:

-promuovere ed attuare qualsiasi forma di sostegno in favore di cittadini e/o immigrati che vivono in condizioni di svantaggio dal punto di vista fisico, psichico ed economico-sociale e volta all'affermazione dei loro diritti (es. aiuto e supporto alla persona in risposta ai bisogni fondamentali



del vivere quotidiano; disbrigo pratiche burocratiche; piccole commissioni; creazione e gestione di punti e/o sportelli informativi, di orientamento e di ascolto; organizzazione di attività ricreative e/o di aggregazione etc.); proporre e realizzare iniziative rivolte alla prevenzione, alla cura del benessere psico-fisico e al miglioramento della qualità della vita, nonché specifiche azioni di sostegno dei malati e delle loro famiglie; organizzare seminari, convegni, incontri, dibattiti, conferenze, campagne di sensibilizzazione etc, utili al fine del raggiungimento degli scopi di informazione e prevenzione;

- gestione di centri ricreativi e di iniziative ricreative finalizzati all'animazione del tempo libero di anziani/e, bambini/e, e giovani;

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs.117/17.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione per realizzare gli scopi primari potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

Essa dovrà, tuttavia, mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo delle aziende pubbliche e private e delle Organizzazioni Sindacali.

TITOLO III

ASSOCIATI

Art. 6 -Definizione di ASSOCIATO-

Sono Associati, oltre ai partecipanti all'Atto Costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni e/o Enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'Organizzazione ha la facoltà di conferire la qualifica di

Associati onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'Organizzazione stessa.

In base alle disposizioni di L. 196/2003 e successive modificazioni, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'organizzazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

Art. 7 -Diritti ed obblighi degli Associati-

Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a ricoprire le cariche sociali, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione. Inoltre hanno il diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31; denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.117/17 e s.m.i.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di Bilancio dall'assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti emanati. La quota associativa è intrasmissibile.

Gli associati onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell'organizzazione.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Tutti gli Associati hanno diritto di votare in assemblea dal momento di iscrizione nel libro degli associati purchè in regola con il pagamento della quota associativa prevista. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto.

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

Art. 8 -Categorie degli Associati-

Gli Associati si suddividono in due categorie:

- Associati Effettivi; - Associati Sostenitori.

Sono Associati effettivi coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Associato effettivo al Consiglio Direttivo. Essi, condividono in modo espresso gli scopi dell'associazione e si impegnano a prestare gratuitamente e continuativamente la loro attività per il loro raggiungimento. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Il loro numero è illimitato.

Sono Associati sostenitori coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi della associazione. Possono partecipare alle attività dell'associazione, non sono eleggibili a nessuna delle cariche sociali. Il loro numero è illimitato.

Art.9 -Ammissione dei nuovi Associati-

L'ammissione di nuovi Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, con riferimento agli artt. 6, 7 e 8 del presente Statuto.

Il richiedente dovrà presentare domanda per iscritto nella quale specificare le proprie complete generalità; il nuovo Associato deve essere presentato da almeno due Associati.

L'ammissione degli associati effettivi deve essere ratificata dall'Assemblea.

Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Art. 10 -Cessazione della qualifica di Associato-

Gli Associati cessano di appartenere all'organizzazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Art. 11 -Recesso degli Associati-

L'Associato che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali può recedere su domanda scritta al Consiglio Direttivo, in ogni momento.

Il recesso è accordato dal Consiglio Direttivo tenendo conto degli impegni che l'Associato ha in corso con l'Associazione.

Art. 12 -Decadenza degli Associati-

Può essere, dal Consiglio Direttivo, dichiarato decaduto l'Associato:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi Sociali.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'Associato dichiarato decaduto, il quale, entro 30 gg dalla comunicazione può ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Art. 13 -Esclusione degli Associati-

Può essere escluso l'Associato:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi Sociali competenti;
- c) che non partecipa alla vita dell'Associazione e o che tiene comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- d) che non esegue in tutto o in parte il versamento delle quote sociali;
- e) che non adempie i doveri inerenti alla qualità di Associato o agli impegni assunti verso l'Associazione.
- f) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni al Collegio dei Probiviri, che deciderà in merito.

Art. 14 -Divieto di rivendica degli Associati-

L'associato che cessa di appartenere all'organizzazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

TITOLO IV

Organi sociali

Art. 15 -Organi dell'Associazione-

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli Associati; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente.

Art. 16 -L'Assemblea-

L'ASSEMBLEA è organo sovrano dell'Organizzazione ed è costituita da tutti gli Associati effettivi, sostenitori ed onorari in regola con il pagamento delle quote Sociali.

L'Assemblea viene convocata almeno due volte l'anno dal Consiglio Direttivo, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (per l'approvazione del bilancio consuntivo) ed il 31 Dicembre (per l'approvazione del bilancio preventivo), a mezzo avviso affisso nei locali della sede almeno 15 giorni prima della data fissata.

Ogni Associato, anche sostenitore, ha diritto a prendere la parola, presentare mozioni e/o iniziative.

Ogni Associato ha diritto ad un solo voto. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. È ammessa una sola delega per ogni Associato. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Un terzo degli Associati, anche tra i sostenitori, può richiedere la convocazione dell'Assemblea.

In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Art. 17 -Compiti dell'Assemblea-

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo fissandone il numero prima dell'elezione, eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Proviviri;
- d) deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- e) approvare i regolamenti;
- f) modificare lo Statuto Sociale e i regolamenti;
- g) deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione;
- h) ratificare l'ammissione dei Soci effettivi.
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o deliberare lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 18 -Direzione dei Lavori Assembleari-

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o in sua assenza da un Associato nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Art. 19 -Numero Legale per la validità dell'Assemblea-

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli Associati, in proprio o in delega, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega. Gli associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto

dell'organizzazione con la presenza della maggioranza degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 20 -Verbalizzazione delle Assemblee-

Di ogni Assemblea verrà redatto apposito verbale in cui sono riassunte le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea stessa. Il verbale viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea ed è sottoscritto dallo stesso estensore e dal Presidente. Il Segretario avrà cura di trascrivere il verbale sull'apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede sociale.

Ogni Associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 21 -Il Consiglio Direttivo-

Il CONSIGLIO DIRETTIVO è nominato dall'Assemblea, tra gli Associati effettivi.

Esso dura in carica tre anni e comunque sino alla loro sostituzione.

I Componenti del Consiglio Direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di nove, sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni ad un Amministratore Delegato, ad un Comitato Esecutivo o a un Direttore.

Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

Art. 22 -Compiti del Consiglio Direttivo-

Il Consiglio Direttivo, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'organizzazione;
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
- c) predispone il bilancio di esercizio e se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- f) conferisce la qualifica di Associati onorari;
- g) fissa la misura delle quote Sociali e degli eventuali contributi Associativi supplementari;
- h) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- i) assume personale dipendente o stipula contratti d'opera con

soci e terzi;

l) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;

m) redige regolamenti per la disciplina delle attività dell'Associazione, i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione;

n) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;

o) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 23 -Modalità operative del Consiglio Direttivo-

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Esso è convocato, almeno tre giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta affissa nella sede sociale ed inoltrata tramite lettera, telefax, e-mail o sms.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno, oltre al Presidente ed al Vice-Presidente, un Cassiere e un Segretario verbalizzante, le cui funzioni saranno stabilite con regolamento interno.

Se durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso sceglierà altri membri in-sostituzione di quelli mancanti; potrà inoltre aumentare i suoi membri fino a raggiungere il numero massimo consentito dallo Statuto. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea successiva, la quale potrà confermarli fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

Art. 24 -Il Presidente-

Il PRESIDENTE ha la firma e la rappresentanza dell'Organizzazione ed è nominato dal consiglio direttivo, tra i suoi membri. Il Vice-Presidente, pure nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, ricopre le funzioni del Presidente in caso di indisponibilità. Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti

all'Amministratore Delegato e/o al Direttore ed eventualmente ad operatori dell'Organizzazione. Convoca l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazione ordinaria che straordinaria. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Cassiere.

TITOLO V

Patrimonio - Esercizio sociale

Art. 25 -Patrimonio-

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 26 -Bilancio-

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 27 -Convenzioni-

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del d.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 28 -Personale retribuito-

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29 -Responsabilità ed assicurazione degli associate volontari-

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.117/2017.

TITOLO VI

Scioglimento e liquidazione

Art. 30 -Scioglimento dell'Organizzazione-

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 31 -Libri sociali -

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo (ove previsto), e degli altri organi sociali;
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota

associative, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 32 -Disposizioni finali -

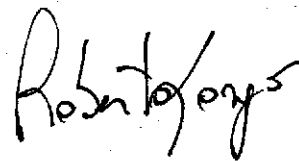
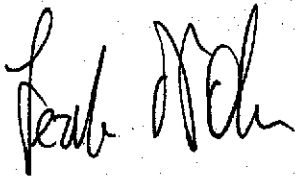
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 33 -Norma transitoria-

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L.n.148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.



3

778

05/03/2020

0,00

TUP20L000778000JJ

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TUP